

1 Coperture assicurative ANA: una guida semplice per soci, volontari e Gruppi

Le coperture assicurative sono uno strumento di tutela importante per chi partecipa alla vita associativa. Tuttavia, per utilizzarle correttamente, è essenziale distinguere le due garanzie che ricorrono più spesso: la **polizza infortuni**, che protegge la persona assicurata quando subisce un danno fisico, e la **polizza RCT – Responsabilità Civile verso Terzi**, che interviene quando, nello svolgimento di un'attività associativa, si cagiona involontariamente un danno ad altri.

In una frase: la polizza infortuni tutela *chi si fa male*; la RCT tutela chi, secondo legge, deve risarcire il danno causato involontariamente a un'altra persona o ai suoi beni.

Le informazioni qui riportate hanno carattere divulgativo e si basano sulla sintesi delle condizioni pubblicata dalla Sezione ANA di Brescia. La copertura concreta dipende sempre dall'attività svolta, dalle persone coinvolte, dalle circostanze del fatto e dalle condizioni contrattuali applicabili. Per limiti, esclusioni, franchigie e modalità di denuncia fanno quindi fede i testi di polizza e la modulistica della Sezione. [1](#)

1.1 La differenza essenziale tra polizza infortuni e RCT

Aspetto	Polizza infortuni	Polizza RCT – Responsabilità Civile verso Terzi
Chi viene tutelato	La persona assicurata che subisce un infortunio durante un'attività assicurata.	L'Associazione e le persone assicurate che, nell'attività associativa, causano involontariamente un danno a un terzo.
Quale evento rileva	Un infortunio riconducibile a causa fortuita, violenta ed esterna, verificatosi durante l'attività coperta.	Un fatto accidentale che provoca un danno a una persona diversa dall'assicurato o ai suoi beni e che comporta una responsabilità civile.
Che cosa può essere indennizzato o risarcito	Le conseguenze personali dell'infortunio, nei limiti previsti: ad esempio morte, invalidità permanente ed eventuali garanzie accessorie.	Le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, entro il massimale previsto.
È necessario che qualcuno abbia colpa?	Non occorre dimostrare una responsabilità di un terzo: conta che l'infortunio rientri nella garanzia e nell'attività assicurata.	Sì. Deve emergere una responsabilità civile dell'assicurato o dell'ente assicurato, secondo le regole di legge e di polizza.
Esempio semplice	Un socio si infortuna mentre svolge un'attività associativa coperta.	Durante l'allestimento di un evento, un'attrezzatura viene accidentalmente danneggiata o provoca un danno a un visitatore.

1.2 Polizza infortuni: tutela la persona che si infortuna

La polizza infortuni opera quando un socio, un volontario, un dirigente o un altro soggetto incluso nella garanzia subisce un infortunio nello svolgimento di un'attività assicurata. Nella sintesi pubblicata dalla Sezione, rientrano tra le attività considerate quelle associative e istituzionali, il volontariato, le manifestazioni, gli eventi, i raduni e le attività sportive nazionali indicate nelle condizioni.¹

Questa copertura non è una generica assicurazione sanitaria e non elimina la necessità di valutare caso per caso. Il suo scopo è riconoscere le prestazioni previste per le conseguenze dell'infortunio, secondo i capitali, le franchigie e le condizioni applicabili. Per la categoria dei soci impegnati nelle attività associative, la sintesi pubblicata indica, a titolo di riferimento, capitali di **€ 25.000 per il caso morte** e di **€ 25.000 per l'invalidità permanente**, con franchigia del 3% sull'invalidità permanente.¹

Caso pratico	Quale copertura può essere pertinente?	Perché
Un socio cade mentre collabora a un'attività associativa coperta e subisce una lesione.	Polizza infortuni	Il danno è subito dalla persona assicurata nello svolgimento dell'attività.
Un volontario si ferisce utilizzando un'attrezzatura durante un'iniziativa assicurata.	Polizza infortuni	La garanzia può riguardare l'infortunio del volontario, se l'evento e l'attività rientrano nelle condizioni.
Un partecipante accusa un malore non dipendente da un evento infortunistico coperto.	Da verificare	Non ogni problema di salute costituisce automaticamente un infortunio assicurato.

1.3 Polizza RCT: tutela rispetto ai danni involontari causati a terzi

La RCT, acronimo di **Responsabilità Civile verso Terzi**, ha una funzione diversa. Non risarcisce il danno fisico subito dal socio che opera per l'Associazione; interviene invece quando l'Associazione, un socio, un volontario, un dirigente o un collaboratore che agisce per conto dell'Associazione debba rispondere civilmente di un danno involontariamente causato a un'altra persona o a un bene altrui, in relazione alle attività assicurate.¹

La sintesi pubblicata comprende, tra le attività rilevanti, l'attività istituzionale e associativa, gli eventi, i raduni, il volontariato, la gestione di sedi e strutture e le attività svolte nell'interesse dell'Associazione.¹ Per la polizza base ANA, la pagina della Sezione indica un massimale RCT di **€ 20.000.000 per sinistro** e una franchigia di **€ 500 per sinistro**; l'applicazione effettiva di tali importi resta soggetta alle condizioni contrattuali vigenti.¹

Caso pratico	Quale copertura può essere pertinente?	Perché
Durante l'allestimento di una manifestazione, un'attrezzatura cade e danneggia l'auto di un visitatore.	RCT	Il danno è subito da un terzo e può derivare da un fatto accidentale legato all'attività associativa.
Un volontario, nello svolgimento di un servizio, danneggia involontariamente un bene di proprietà altrui.	RCT	La garanzia può operare per il danno involontario a cose di terzi, se ricorrono i presupposti di responsabilità civile.
Un socio si fa male da solo durante l'attività, senza che sia coinvolto un terzo danneggiato.	Infortuni, non RCT	La RCT non sostituisce la copertura infortuni del socio.

1.4 Nelle polizze nazionali: soci, aggregati e volontari sono terzi tra loro

Ai fini della garanzia **RCT** prevista dalle polizze nazionali, i **soci, gli aggregati e i volontari sono considerati terzi tra loro**. In termini semplici, quando uno di tali soggetti arrechi involontariamente un danno a un altro, non si esclude a priori l'esame della garanzia RCT soltanto perché entrambi partecipano alla medesima realtà associativa.

Questa previsione non comporta tuttavia un riconoscimento automatico della copertura: devono sempre ricorrere i presupposti della responsabilità civile, il collegamento con un'attività assicurata e le ulteriori condizioni di polizza. Inoltre, la terzietà reciproca opera con **esclusione del danno derivante da morte**. Per tale fattispecie, quindi, non si applica la previsione che considera reciprocamente terzi soci, aggregati e volontari.

Situazione tra partecipanti all'attività associativa	Orientamento ai fini della RCT nazionale
Un socio, un aggregato o un volontario arreca involontariamente un danno a un altro socio, aggregato o volontario.	I soggetti sono considerati terzi tra loro; la RCT può essere esaminata, se ricorrono tutti gli altri presupposti della garanzia.
Il danno tra soci, aggregati o volontari deriva da un evento mortale.	La regola della terzietà reciproca non si applica al danno derivante da morte.
Un partecipante subisce un infortunio senza responsabilità di altri.	Si verifica innanzitutto la polizza infortuni, non la RCT.

1.5 Due precisazioni utili

La **RCT non è una copertura “automatica per ogni danno”**. Essa richiede che il danno sia collegato a un'attività assicurata e che sussista una responsabilità civile. Restano normalmente fuori dalla garanzia i comportamenti dolosi e gli eventi o le responsabilità espressamente esclusi dalle condizioni di polizza.¹

La **polizza infortuni non coincide con il risarcimento di un danno da responsabilità**. Se il socio si infortuna, si valuta innanzitutto la garanzia infortuni. Se invece il socio subisce un danno perché un altro soggetto ne è civilmente responsabile, possono assumere rilievo anche altri profili; la gestione del singolo caso deve essere verificata con attenzione.

1.6 Le altre coperture: cenno essenziale

Accanto alle garanzie principali, sono previste coperture con finalità specifiche. La **RCO – Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro** riguarda, nei casi previsti, la responsabilità dell'Associazione per infortuni subiti da dipendenti, collaboratori, volontari o soggetti equiparati. La polizza **D&O** riguarda invece gli amministratori e i dirigenti per alcune richieste di risarcimento collegate ad atti di gestione non dolosi.¹

Le garanzie possono prevedere importi e condizioni differenti per attività particolari, come la protezione civile o gli eventi sportivi nazionali. Per evitare equivoci, è preferibile non basarsi su confronti generici tra livelli organizzativi: prima di organizzare un'attività o di presentare una denuncia occorre verificare quale copertura si applichi concretamente all'iniziativa e alle persone coinvolte.

1.7 Cosa fare in caso di sinistro

In caso di infortunio o di danno a terzi, è opportuno informare senza ritardo il Capogruppo o la Segreteria della Sezione e utilizzare la modulistica dedicata alla **denuncia infortuni** o alla **denuncia di responsabilità civile** disponibile sul sito della Sezione ANA di Brescia.¹ È utile conservare ogni elemento che consenta di ricostruire correttamente l'accaduto, quali date, luogo, nominativi dei presenti, descrizione dei fatti, fotografie, eventuali dichiarazioni e documentazione medica o relativa ai danni.

Regola pratica per orientarsi: se il danno è stato subito da chi partecipa all'attività, si verifica innanzitutto la polizza infortuni; se il danno è stato provocato involontariamente a un'altra persona o a un suo bene, si verifica innanzitutto la RCT.

1.8 Avvertenza finale

Questo testo è una guida di prima lettura e non sostituisce le condizioni di assicurazione. La denuncia di un evento non equivale al riconoscimento automatico della copertura, che viene valutata dall'impresa assicuratrice sulla base della documentazione e delle condizioni di polizza. Per ogni dubbio operativo occorre fare riferimento alla Sezione e alla documentazione assicurativa vigente.

1.9 Riferimenti